



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA

- Sez. XI[^] Civile -

in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in I° grado iscritta al n° 7726/2024 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 17.11.2025, vertente

tra

Parte_1 con sede in Roma, Viale Francesco Pasinetti, 64/B, (C.F. *P.IVA_1*), in persona del proprio amministratore unico sig. *Controparte_1*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Cattivera, (C.F. *CodiceFiscale_1* - PEC *Email_1*), presso il cui Studio elegge domicilio in Roma, via Flaminia, 203, come da procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; - opponente;

e

Controparte_2 corrente in Cervia (RA), Via Cardano, 12, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (C.F. *P.IVA_2*), contumace; - opposta;

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 17142/2023 del 9.11.2023 emesso dal Tribunale di Roma, nel procedimento R.G. 44369/2023, notificato in data 3.1.2024 a mezzo pec.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di rimessione della causa in decisione del 17.11.2025 l'opponente concludeva come da memorie ex art. 189 c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato, la *Parte_1* conveniva in giudizio la

Controparte_2

Esponendo l'opponente che:

- con ricorso depositato in data 27.9.2023, la *CP_2* chiedeva ingiungersi alla *Pt_2* il pagamento della somma complessiva di euro 23.515,26, oltre interessi e spese di lite, come da fattura n. 5/1 del 15.6.2023;
- a sostegno delle proprie ragioni creditorie, la ricorrente allegava di aver stipulato due contratti di subappalto con l'intimata per l'esecuzione di opere presso un cantiere sito in Cesena (FC), Via Cesenatico, 4069, di aver adempiuto puntualmente alle obbligazioni pattuite, di aver emesso, successivamente al primo SAL, la fattura posta a fondamento dell'azione monitoria, di non aver ricevuto il pagamento dell'importo fatturato scaduti i 45 giorni previsti per l'adempimento;
- il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso, emetteva decreto ingiuntivo telematico di pagamento nei confronti della *CP_2* per la somma di € 23.515,26, oltre interessi e spese per la fase monitoria;
- il decreto era notificato a mezzo pec in data 3.1.2024;
- rilevava l'opponente che, a seguito di fitta corrispondenza intercorsa nel novembre 2023 tra il legale della *CP_2* (che richiedeva il pagamento della fattura emessa dalla subappaltatrice) e l'Ufficio legale della *CP_1* (che rappresentava inadempimenti e mancanze nella documentazione fornita alla subcommittente), l'odierna opponente aveva provveduto ad effettuare

pagamenti in favore dell'opposta, nell'utilitaristica ottica di spronare la CP_2 a concludere le opere affidatele - anche se in considerevole ritardo - ed al fine di evitare azioni giudiziali, potendo riservare solo all'esito della conclusione dei lavori la valutazione della correttezza dei medesimi e, nel caso, chiedere restituzioni di quanto versato;

- controparte tuttavia non menzionava di aver già depositato ricorso per decreto ingiuntivo (27.9.2023) né di aver ottenuto il provvedimento monitorio (9.11.2023), provvedendo alla notifica del medesimo in data 3.1.2024 e chiedendo all'intimata, l'indomani, il pagamento degli interessi e delle spese legali aventi titolo nel decreto ingiuntivo;

- era pertanto interesse dell'ingiunta di evitare la esecutorietà del decreto ingiuntivo, divenendo così titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi degli artt. 647 e 655 c.p.c., a fronte della sussistenza di palesi motivi di revoca (sia in rito che nel merito), del provvedimento monitorio;

- inoltre l'opposta aveva già chiesto il pagamento degli interessi e delle spese di lite, paventando ulteriori azioni in caso di mancato adempimento spontaneo, possibili proprio in caso di acquisto di forza esecutiva da parte del decreto;

- ulteriore ragione di interporre opposizione derivava dalla necessità di impedire il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo che, per ormai pacifica giurisprudenza, copre il dedotto ed il deducibile come per qualsiasi altro provvedimento reso nel contraddittorio delle parti, comprendendo non solo il credito azionato ma anche i relativi presupposti logico-giuridici (cfr. Cass., sent. 28318/2017);

- sul punto la CP_2 allegava di avere, in relazione al contratto di subappalto stipulato con la , *"adempiuto puntualmente alle obbligazioni pattuite"*, adempimento che doveva invece essere fermamente contestato;

- le opere eseguite dalla subappaltatrice risultavano svolte non a regola d'arte e, comunque, non ultimate nonostante fosse ampiamente trascorso il termine per la consegna contrattualmente pattuito;

- eccepiva altresì l'opponente, in rito ed in via pregiudiziale, l'incompetenza del giudice in favore del collegio arbitrale, in quanto in entrambi i contratti posti a fondamento della pretesa dell'opposta, le parti avevano pattuito, con doppia sottoscrizione da parte della CP_2 per attenta lettura ed approvazione espressa, all'art. 20, una "*Clausola compromissoria*", ove si disponeva che "*Tutte le controversie derivanti dal Contratto, comprese quelle inerenti alla sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuna parte in lite ed il terzo di comune accordo dagli arbitri così nominati ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810 comma 1 c.p.c.*

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato è fissata in Roma. Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli artt. 806 ss c.p.c. in tema di arbitrato rituale";

- contestava altresì l'opponente nel merito e in via principale la non esigibilità, certezza e liquidità del credito azionato in monitorio;

- evidenziava l'illegittimità della pretesa di controparte per mancata osservanza, da parte della medesima, delle pattuizioni di cui all'art. 6 del contratto di subappalto;

- in primo luogo, la fattura n. 5/1 del 15.6.2023, oggetto di richiesta monitoria, era stata emessa senza osservanza della procedura di

presentazione della richiesta di SAL al Direttore Lavori e ad [redacted] (l'art. 6.2. del contratto prescrivendo una dettagliata descrizione delle lavorazioni eseguite ed adeguato corredo documentale, specificamente elencato) e senza l'approvazione da parte di [redacted] (art. 6.3. del contratto) ma, in modo ancor più lampante, la inesigibilità del credito derivava dall'art. 6.8. del contratto, nella misura in cui, a fronte del seguente tenore letterale: *"Il pagamento del Corrispettivo in favore del Subappaltatore è condizionato alla consegna ad ABS della seguente documentazione: DURC in corso di validità; dichiarazione sostitutiva attestante la propria regolarità contributiva al momento in cui deve essere effettuato il pagamento, corredata di: [segue elenco dettagliato della documentazione richiesta, per il quale si rinvia alla lettura del contratto]"*, la CP_2 non aveva mai consegnato alcuno di tali documenti;

- peraltro, quanto specificatamente alla mancata presentazione del DURC, ed a riprova della importanza di tale documento, la Cassazione ha ritenuto che trattasi di condotta che legittima il committente (in questo caso, il subcommittente) *"a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi"*;
- nel merito e in via subordinata, eccepiva l'opponente l'inesattezza circa l'ammontare del credito, considerato che il corrispettivo era stato pattuito, tenendo conto di entrambi i contratti, in euro 65.775,00 (artt. 6.1.), da intendersi comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi, le forniture e le prestazioni (art. 6.5.) e con rinuncia da parte del subappaltatore ad eccezioni sulla remuneratività del corrispettivo (art. 6.6.);
- la fattura era stata emessa per il primo SAL, previsto al completamento del 30% delle opere;

- era stata pattuita una decurtazione dell'importo di cui alla fattura pari al 5% a titolo di garanzia;
- la CP_2 avrebbe pertanto tuttalpiù potuto emettere fattura, se questa fosse stata relativa alle opere relative ad entrambi i contratti, per la somma di euro 28.500,00 $[30\% \text{ di } 100.000,00 = 19.732,50 - 5\% (986,63) = 18.745,87]$ e non per quella effettivamente richiesta ed ingiunta di euro 23.479,38;
- altrettanto a dirsi, applicando il medesimo calcolo, se la richiesta fosse stata limitata ad uno soltanto dei lavori contrattualizzati;
- in via di eccezione riconvenzionale, in caso di riconoscimento del credito, sollevava eccezione di compensazione con il credito dell'opponente derivante da penale da ritardo, considerato che, come da art. 14 del Contratto di subappalto, la subappaltatrice, in caso di ritardo nella ultimazione delle opere, è tenuta a versare ad un importo giornaliero pari allo 0,01% del corrispettivo, salvo il maggior danno e sino a concorrenza di un importo massimo pari al 10% del corrispettivo;
- i lavori non erano stati ancora conclusi ed il ritardo accumulato, considerando che il termine per il fine lavori era fissato al 31.12.2022 (art. 3.5. del contratto), era pari a 408 giorni, con la conseguenza che l'importo dovuto a titolo di penale andava commisurato al limite massimo pattuito pari ad euro 6.577,50 (o, se la pretesa fosse per uno soltanto dei due contratti, pari ad euro 6.500,00 o 77,50) - o nella diversa somma accertata nel presente giudizio e con salvezza di far valere in altra sede il maggior danno derivato - che la eccepiva, come anticipato, in compensazione;
- così concludeva l'opponente:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire:

IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO

accertare e dichiarare l'esistenza e la validità della clausola compromissoria ex art. 20 del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti e, per l'effetto, accogliere l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma quale Giudice Ordinario in favore del costituendo Collegio arbitrale e revocare il decreto ingiuntivo opposto;

NEL MERITO

In via principale: accertare e dichiarare la sussistenza degli inadempimenti della convenuta-opposta per come descritti in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché emesso in assenza dei requisiti di legge ed a fronte di domanda infondata in fatto ed in diritto;

In via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittima quantificazione del credito azionato in monitorio dalla convenuta-opposta per inosservanza delle norme contrattuali indicate in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché emesso per importo non dovuto;

In caso di ritenuta sussistenza del credito azionato in monitorio, per qualunque importo: accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta-opposta consistente nella mancata ultimazione dei lavori subappaltati nei termini convenuti in contratto e, per l'effetto, accogliere l'eccezione riconvenzionale con compensazione del credito riconosciuto alla convenuta-opposta con quello vantato dalla attrice-opponente a titolo di penale da ritardo ex art. 14 del contratto di subappalto pari ad euro 6.577,50 (o nella diversa somma indicata in narrativa per le ragioni ivi argomentate) o nel diverso importo accertato, e revocare il decreto ingiuntivo opposto;

IN CASO DI EVENTUALI RICHIESTE EX ART. 648 C.P.C.

Ci si oppone sin d'ora alla concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto, attesta la pronta soluzione dei motivi di opposizione spiegati, tutti emergenti da prova scritta costituita dal contratto di subappalto;

IN PUNTO DI SPESE DI LITE

Condannare la convenuta-opposta, in caso di accoglimento sia dell'eccezione pregiudiziale sia, in subordine, dei motivi di opposizione nel merito, al pagamento in favore dell'attrice-opponente delle spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA".

Nessuno si costituiva per la parte opposta, che rimaneva contumace.

La causa, documentalmente istruita, era rinviata per la decisione all'udienza del 17.11.2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. e in detta udienza trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza del giudice adito in favore del collegio arbitrale è fondata ed idonea a definire il giudizio.

Dalla lettura del contratto di appalto intervenuto fra le parti si ricava agevolmente che all'art. 20 è stato pattuito, con specifica sottoscrizione della relativa clausola, che "Tutte le controversie derivanti dal Contratto, comprese quelle inerenti alla sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuna parte in lite ed il terzo di comune accordo dagli arbitri così nominati ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810 comma 1 c.p.c.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato è fissata in Roma. Si applicano, per quanto espressamente qui

non disposto, le disposizioni degli artt. 806 ss c.p.c. in tema di arbitrato rituale";

Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, "l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri" (così il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5450/2018); la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. ha stabilito che "per costante giurisprudenza di questa Corte, la clausola di compromesso in arbitro non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo" (Cass. SS.UU. n. 21550/2017).

Non essendovi alcun dubbio circa l'esistenza e la validità, nel contratto di appalto intervenuto fra le parti e posto a sostegno della pretesa monitoria vantata dall'opposta, della clausola arbitrale pattuita, ne consegue che, in accoglimento della spiegata opposizione, va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale a decidere sulla opposizione, in favore del collegio arbitrale e il decreto ingiuntivo opposto va, di conseguenza, revocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

-) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Collegio Arbitrale;
-) dichiara nullo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. n. 17142/2023 del 9.11.2023 emesso dal Tribunale di Roma;
-) condanna la parte opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 130,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.

Così deciso in Roma, in data 1.12.2025

Il Giudice